

Spa - Capitale Sociale € 15 milioni (interamente versati)
Sede Via Po, 20 - 00198 ROMA (ITALIA) • Tel. (06) 84751
Telegr. SARASS - 00198 ROMA - Telex 614526 SAHASS I
Cod. Fisc. 07103240581 - Partita IVA 01687941003



Iscrizione al Registro del Tribunale di Roma N. 7115/85
C.C.I.A.A. Roma n. 556742 - Autorizzata all'esercizio delle assic-
curazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia c.c.i. DMICA
n. 16724 del 20/08/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 1 S/97

FIP

**Forma Individuale di Previdenza attuata mediante contratto
di assicurazione sulla vita (art. 9 ter dlgs 124/93) a premi ricorrenti**

Condizioni di Assicurazione

(Mod. V319/01)

Agenzia di:


INDICE

| | |
|--|--------|
| PRECISAZIONI E DEFINIZIONI | Pag. 5 |
| NOTA INFORMATIVA | Pađ. 7 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | |
| Art. 1 Conclusione ed entrata in vigore del contratto | Pag 15 |
| Art. 2 Prestazioni pensionistiche assicurate | Pag 15 |
| Art. 3 Fasi del contratto | Pag 15 |
| Art. 4 Calcolo della prestazione pensionistica assicurata in fase di accumulo | Pag 15 |
| Art. 5 Calcolo della prestazione pensionistica in fase di erogazione | Pag 16 |
| Art. 6 Accesso alla prestazione pensionistica assicurata | Pag 16 |
| Art. 7 Opzioni | Pag 16 |
| Art. 8 Riscatto | Pag 17 |
| Art. 9 Trasferimento verso altre forme previdenziali | Pag 17 |
| Art. 10 Pagamento dei premi | Pag 17 |
| Art. 11 Trasferimento da altre forme previdenziali | Pag 17 |
| Art. 12 Reintegro della posizione assicurativa | Pag 18 |
| Art. 13 Rivalutazione della prestazione pensionistica | Pag 18 |
| Art. 14 Pagamenti della Società | Pag 18 |
| Art. 15 Commissioni e spese | Pag 18 |
| Art. 16 Diritto di recesso | Pag 18 |
| Art. 17 Revisione del contenuto degli allegati | Pag 18 |
| Art. 18 Foro Competente | Pag 19 |
| Art. 19 Tasso ufficiale di conversione Euro/Lire | Pag 19 |
| Clausola di Rivalutazione - Regolamento Fondi Speciali | Pag 19 |
| Allegato 1-A alle Condizioni di Assicurazione Coefficienti di conversione del premio in capitale costitutivo della rendita | Pag 23 |
| Allegato 1 -B alle Condizioni di Assicurazione Coefficienti correttivi da utilizzare per i premi versati in data diversa dall'anniversario di polizza | Pag 23 |
| Allegato 1-C alle Condizioni di Assicurazione Coefficienti di differimento del capitale costitutivo della rendita maturata | Pag 23 |
| Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione Coefficiente di conversione del capitale costitutivo in rendita vitalizia | Pag 24 |
| Allegato 3 alle Condizioni di Assicurazione Caricamenti, commissioni e spese | Pag 25 |
| INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96 | Pag 27 |

MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE /VARIAZIONI CONTRATTUALI

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE





P R E C I S A Z I O N I E D E F I N I Z I O N I


Il presente *contratto* è una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art.9 ter del *Decreto* Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito *Decreto*) ed è regolato:

- dalle presenti condizioni di *polizza* di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati in esse richiamati;
 - da quanto previsto nella *polizza* e nelle eventuali appendici;
 - dalle disposizioni legislative in materia e, in particolare, dal *Decreto*.
-

Per una più facile e corretta interpretazione delle condizioni si danno le definizioni di alcuni termini.

- **Assicurato:** persona sulla cui vita è stipulato il *contratto*.
- **Beneficiario:** persona alla quale spettano le prestazioni assicurate; *Beneficiario* delle *prestazioni pensionistiche* in caso di vita è l'Assicurato.
- **Carenza:** periodo di tempo che intercorre fra l'entrata in vigore della *polizza* e l'inizio della garanzia.
- **Capitale costitutivo della rendita ovvero Capitale Assicurato:** è il capitale garantito per il caso di vita dell'Ass/curato alla data di scadenza, da trasformare in rendita vitalizia secondo le modalità indicate dal *Contraente* nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal *Decreto*.
- **Capitale maturato:** è il capitale accantonato sulla *polizza* in data antecedente rispetto alla scadenza della *polizza*; esso coincide con la *riserva matematica* alla stessa data.
- **Contraente:** chi stipula il *contratto* con la *Società*.
- **Contratto:** è l'insieme delle norme, che regolano il rapporto assicurativo, costituito da Condizioni di assicurazione, *Polizza*, Appendici e altri documenti attinenti.
- **Decreto:** il *Decreto* Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Imposta sostitutiva:** l'imposta, gravante sui redditi annualmente maturati sulla *polizza*, che la *Società* dovrà trattenere dal rendimento accreditato sulla stessa e versare all'Erario, come previsto dal *Decreto*.
- **Interessi tecnici:** gli interessi dovuti nel caso di pagamento dei premi oltre il termine di 15 giorni dalla data di scadenza. Essi sono calcolati a un tasso annuo pari al tasso di rendimento retrocesso sulla *polizza* all'ultimo anniversario, con il minimo assoluto del saggio legale di interesse. Per il primo anno si prende a riferimento il tasso di rendimento certificato per il secondo mese precedente quello di decorrenza della *polizza*.
- **Opzioni:** possibilità da parte del *Contraente* di richiedere forme alternative di liquidazione delle prestazioni assicurative maturate a scadenza.
- **Polizza:** documento emesso dalla *Società* ad accettazione della proposta formulata dal *Contraente*.
- **Premio netto:** premio versato al netto di eventuali imposte e delle spese di emissione.
- **Prestazioni pensionistiche:** prestazioni legate o al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di base (**prestazioni di vecchiaia**) o alla cessazione dell'attività lavorativa ad un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (**prestazioni di anzianità**).
- **Riscatto:** facoltà di richiedere la liquidazione del *contratto* prima che sia maturato il diritto dell'Assicurato alle *prestazioni pensionistiche*, con la contemporanea risoluzione del *contratto*.
- **Riserva matematica:** importo accantonato dalla *Società*, per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.
- **Società:** impresa assicuratrice (Sara Vita).
- **Tasso tecnico:** interesse finanziario minimo attribuito anticipatamente dalla *Società* sui premi versati e utilizzato per la determinazione dei coefficienti di conversione riportati negli allegati.

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione i termini sopra definiti sono riportati in *corsivo*.



NOTA INFORMATIVA

(redatta ai sensi delle circolari ISVAP n. 249/95 , 317/98 e 434D/01)

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società che offre l'assicurazione è denominata SARA VITA spa, è una Società per azioni, con capitale sociale di 15 milioni di Euro interamente versati ed ha sede in Roma - Via Po n. 20 - 00198, telefono 06/84.751.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1) Premessa

Il presente contratto è una forma pensionistica individuale a premi ricorrenti che permette la costituzione di una rendita vitalizia, complementare o alternativa a quella prevista dal sistema obbligatorio pubblico, mediante un contratto di assicurazione sulla vita.

Tali forme pensionistiche individuali sono disciplinate dall'art 9 ter del Decreto Legislativo 124/93 e prevedono le seguenti prestazioni a favore degli aventi diritto:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia dopo il compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a una forma pensionistica complementare non inferiore a 5 anni;
- prestazioni pensionistiche per anzianità dopo la cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta dall'Assicurato non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complessivamente non inferiore a 15 anni.

2) Destinatari

L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo legata a una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

Tuttavia, in base alla normativa vigente, non tutti i soggetti che possono aderire alle suddette forme pensionistiche hanno la facoltà di godere pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa stessa. A tal riguardo si rimanda a quanto esposto al successivo punto 12).

3) Scadenza

La data di scadenza è convenzionalmente posta, alla sottoscrizione del contratto, all'anniversario di polizza immediatamente successivo alla data di compimento del 65° anno di età dell'Assicurato.

Se alla data di scadenza indicata in polizza l'Assicurato non avrà conseguito il diritto alle prestazioni di vecchiaia, oppure non avrà esercitato la richiesta di liquidazione, la data di scadenza viene differita di anno in anno.

Tale operazione potrà essere effettuata, su richiesta dell'Assicurato, anche dopo il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, limitatamente però a un periodo massimo di 5 anni.

Viceversa se l'Assicurato consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche (di vecchiaia o di anzianità) in data antecedente di almeno un anno rispetto alla data di scadenza fissata in polizza, la data di scadenza potrà essere anticipata fino all'anniversario di polizza immediatamente successivo alla data di richiesta.

4) Determinazione delle prestazioni assicurate

a) In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza, la Società si impegna a corrispondere, a partire dalla stessa data, una rendita vitalizia rivalutabile in rate semestrali posticipate, il cui importo annuo iniziale si ottiene moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione, riportato nell'Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione, relativo al sesso, all'età dell'Assicurato alla data di scadenza e all'anno di nascita.

Il capitale costitutivo della rendita si ottiene, per ciascuno dei premi versati, moltiplicando il premio netto per il coefficiente di cui all'Allegato 1-A) alle Condizioni di Assicurazione relativo all'età dell'Assicurato alla data del versamento.

La tariffa utilizzata è la TAR. 525 • Assicurazione di capitale differito rivalutabile con garanzia per il caso di morte, a premi unici ricorrenti.

In caso di differimento della scadenza, il capitale costitutivo della rendita alla nuova scadenza si otterrà applicando al capitale assicurato alla scadenza precedente il coefficiente di cui all'allegato 1-C) alle Condizioni di Assicurazione relativo all'età raggiunta alla scadenza precedente.

te e sommando l'importo dei premi netti corrisposti nell'ultimo anno.

In caso di anticipazione della data di scadenza il capitale costitutivo, da utilizzare per la conversione in rendita vitalizia alla nuova data di scadenza, sarà pari all'importo della riserva matematica accantonata sul contratto all'anniversario di polizza precedente la richiesta, maggiorato dell'importo dei premi netti eventualmente corrisposti nell'ultimo anno.

Il frazionamento della rendita potrà essere previsto, su richiesta dell'Assicurato, secondo una diversa rateazione (annuale, trimestrale o mensile). Sarà cura della Società comunicare il nuovo importo della rendita.

A scelta dell'Assicurato, la Società potrà erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del capitale costitutivo della rendita maturato alla data di scadenza.

In tal caso l'importo della rendita vitalizia sarà ridotto in proporzione alla quota di capitale non liquidata in contanti.

Qualora l'importo annuo della rendita, che si ottiene convertendo l'intero capitale maturato sulla polizza, risulti inferiore all'assegno sociale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 335/99, l'Assicurato può richiedere la liquidazione in contanti dell'intero importo del capitale costitutivo della rendita.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

- b) In caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza sarà liquidato, a favore degli aventi diritto, un capitale pari all'importo dei premi netti corrisposti.

5) Rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza, le prestazioni assicurate all'anniversario precedente, sotto forma di capitale costitutivo della rendita o sotto forma di rendita vitalizia, vengono rivalutate sulla base del rendimento conseguito nella gestione degli investimenti finanziari del Fondo (Fondo Più o Fondo Soci) cui è abbinata la polizza.

A tal fine il rendimento retrocesso, che non sarà mai negativo, è pari al 90% del rendimento lordo; tale valore non potrà essere inferiore al tasso tecnico né superiore al tasso di rendimento lordo diminuito di 12 punti percentuali. La misura di rivalutazione si ottiene scontando ai tasso tecnico per un anno la differenza tra il tasso retrocesso e il tasso tecnico.

Durante il periodo di accumulo, sui rendimenti accreditati sulla polizza mediante la rivalutazione, viene prelevata l'imposta sostitutiva prevista dal Decreto. A tal fine, dapprima si determina l'imposta applicando l'aliquota di legge (attualmente l'11%) al saldo tra la riserva matematica all'anniversario diminuita dei premi versati nell'anno, e la riserva matematica all'anniversario precedente. L'importo così ottenuto, se positivo, va detratto dalla riserva matematica all'anniversario e il capitale rivalutato va ridotto nella proporzione in cui la riserva matematica ridotta sta alla riserva matematica prima della riduzione. Nel caso in cui l'imposta risulti negativa, l'applicazione dell'imposta verrà rinviata agli anniversari successivi.

La misura di rivalutazione della rendita in corso di erogazione si ottiene seguendo il suddetto criterio, senza alcuna riduzione per imposta sostitutiva.

È da precisare peraltro che l'imposta sostitutiva prevista nella fase di accumulo, sostituisce l'imposta sui rendimenti applicata per altre forme di assicurazione in fase di liquidazione (12,5%).

6) Opzioni

All'Assicurato è data facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione della rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita naturali durante dell'Assicurato, una delle seguenti modalità di liquidazione della prestazione pensionistica assicurata alla data di scadenza:

- a) Capitale in contanti: la liquidazione potrà avvenire nel limite massimo del 50% del maturato, salvo il caso in cui l'importo della rendita non risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale previsto dalla legge.

- b) Rendita vitalizia reversibile: il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita vitalizia reversibile in misura totale o parziale a favore di altra testa designata prima dell'inizio dell'erogazione della rendita.

L'opzione dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima della data di scadenza.

La Società comunicherà l'importo della rendita vitalizia reversibile, che sarà cai-

colata in base all'età, al sesso della persona reversionaria nonché alla misura della reversibilità della rendita.

- e) Rendita certa e poi vitalizia: il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

7) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di una successione di premi così distinti:

- Premi ricorrenti, corrispondenti a quelli programmati alla stipula della polizza da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto; l'importo minimo di tali premi è pari a € 1.000.
- Premi integrativi, corrispondenti a quelli versati dal Contraente dopo il pagamento del premio ricorrente; l'importo minimo di tali premi è pari a € 150. Sono assimilati ai premi integrativi i premi ricorrenti aventi scadenza diversa dall'anniversario.
- Premi da trasferimento, corrispondenti alle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali.
- Premi da reintegro, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione.

A seguito del pagamento del premio viene rilasciato un certificato di assicurazione in cui è riportato il capitale costitutivo della rendita corrispondente al premio versato.

Sul premio versato verranno applicate le spese di emissione riportate al punto 10.

Il Contraente potrà in qualsiasi momento variare l'importo del premio ricorrente, sospendere e riprenderne il versamento.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, restano acquisiti i capitali costitutivi della rendita assicurati alla data di sospensione del pagamento dei premi, sui quali saranno accreditate le rivalutazioni che matureranno nei successivi anniversari di polizza.

Per il versamento dei premi ricorrenti la Società provvederà ad emettere preventivamente il certificato di assicurazione che avrà decorrenza pari all'anniversario di polizza. Se il pagamento del premio ricorrente avverrà oltre il termine di 15 giorni rispetto all'anniversario di polizza cui il versamento si riferisce, sull'importo del premio saranno calcolati gli interessi tecnici per il periodo di ritardo. Tali interessi saranno calcolati in base all'ultimo tasso di rendimento retrocesso sulla la polizza con il minimo del saggio legale di interesse e saranno corrisposti dal Contraente con i successivi versamenti o trattati dalla Società in occasione di eventuali liquidazioni di prestazioni assicurative.

1 certificati di assicurazione relativi agli altri tipi di premio saranno emessi dopo il pagamento del relativo premio e avranno decorrenza alla ricorrenza mensile della data di decorrenza di polizza successiva alla data del versamento. Il pagamento dei premi dovrà avvenire presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

8) Basi di calcolo

Per la determinazione dei coefficienti di conversione del premio in capitale costitutivo della rendita (Allegato 1 -A alle Condizioni di Assicurazione) e dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia (Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione) la Società ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare la sopravvivenza degli Assicurati è stata stimata:

- per quel che riguarda i coefficienti di conversione del premio in capitale, sulla base della tavola di mortalità " statistiche italiane maschi" (S.I.M.92) elaborata dall'Istat;
- per i coefficienti di conversione del capitale costitutivo in rendita vitalizia, sulla base della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza, denominata RGS48, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base della evoluzione della mortalità osservata nel trentennio 1961/1990.

Per quanto riguarda l'ipotesi circa i rendimenti finanziari è stato adottato il tasso di interesse riportato in calce all'Allegato 1 -A) e 2 alle Condizioni di Assicurazione (2,50%).

Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari, con conseguente variazione dei coefficienti di conversione.

In particolare i coefficienti di conversione riportati negli Allegati 1 -A) e 2 alle Condizioni di Assicurazione potranno essere variati a seguito della variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/98 ovvero a seguito di significative variazioni intervenute nella probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte dall'ISTAT o da altro organismo pubblico, previa trasmissione all'ISVAP di una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, in cui vengono descritti i motivi e le modalità della revisione.

Non potranno essere effettuate modifiche nei

primi tre anni di assicurazione né nel corso del periodo di erogazione della rendita.

Negli ultimi tre anni di assicurazione non potranno essere modificate i coefficienti di conversione del capitale costitutivo in rendita di cui all'Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione. Le modifiche relative ai coefficienti di conversione del premio in capitale di cui all'Allegato 1-A) alle Condizioni di Assicurazione, varranno solo per i premi versati successivamente alla comunicazione.

La comunicazione delle modifiche e delle conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate avverrà per iscritto, e l'efficacia delle stesse modifiche avrà luogo al primo anniversario successivo alla data di comunicazione e purché a tale data siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione.

Qualora le modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, il Contraente avrà la possibilità, con comunicazione scritta da far pervenire alla Società entro 60 giorni dalla data di comunicazione, di sospendere il versamento dei premi. Il Contraente potrà altresì chiedere il trasferimento, senza alcun onere, della propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto.

9) Trasferimenti e riscatti

Il Contraente ha facoltà di trasferire la posizione individuale dell'Assicurato ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto, alla quale lo stesso Assicurato abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione per cause diverse da quella prima esposta, può essere effettuato dopo un periodo minimo di tre anni dalla stipulazione della polizza. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

In tal caso la Società provvede, entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale calcolato con riferimento alla data di richiesta.

L'Assicurato può richiedere, con apposita comunicazione corredata di idonea documentazione, il riscatto, anche parziale, del contratto esclusivamente nei casi previsti dalla legge e cioè:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate, può essere chiesto dopo almeno otto anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare: ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche maturati dall'Assicurato.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha facoltà di risolvere il contratto riscuotendo il corrispondente valore di riscatto.

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del contratto è richiesto dagli eredi, ai quali sarà corrisposto un'importo pari al cumulo di tutti i premi netti corrisposti o trasferiti.

10) Commissioni, caricamenti e spese

Sono a carico del Contraente, oltre alle imposte di legge, i costi di seguito riportati, i quali incidono direttamente o indirettamente sulla redditività dell'operazione dal punto di vista finanziario.

Occorre in particolare valutare con attenzione gli effetti che la loro presenza produce sull'operazione di riscatto o sull'operazione di trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma di previdenza.

- a) Caricamenti tariffari: sono quelli prelevati all'atto del versamento di ciascun premio o all'atto del pagamento di ciascuna rata di rendita.

L'ammontare dei caricamenti sul singolo premio, si ottiene applicando all'importo del premio netto corrisposto, le percentuali indicate nell'Allegato 3-A) alle Condizioni di Assicurazione in corrispondenza alla durata residua (numero di anni mancanti alla data di scadenza). A titolo esemplificativo detta percentuale è pari al 2,78%, al 3,98%, al 5,13%, al 6,14%, al 7,11% rispettivamente per durata residua di 1,5, 10, 15, 20 anni. I suddetti caricamenti tariffari sono ridotti di 1,5 punti percentuali se il premio versato deriva da un trasferimento da altra forma pensionistica.

I coefficienti di conversione del premio in capitale di cui all'Allegato 1-A) alle Condizioni di Assicurazione, tengono già conto di detti caricamenti e, pertanto i coefficienti vanno applicati all'intero premio netto corrisposto.

Il caricamento su ciascuna rata di rendita

è pari all'1,25% della rata stessa. La rendita derivante dalla conversione del capitale con i coefficienti di cui all'Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione è già al netto di detti caricamenti.

- b) Commissione di gestione: è costituita da una parte del rendimento finanziario delle riserve investite nella gestione separata cui è abbinata la polizza; essa viene trattenuta in fase di accredito della rivalutazione delle prestazioni assicurative.

Detta commissione corrisponde alla differenza tra il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento del Fondo cui è abbinata la polizza e il rendimento retrocesso, come definito nella clausola di rivalutazione.

- e) Spese di emissione e di liquidazione

- c) Spese di emissione:

- per remissione della polizza: € 10
- per l'emissione degli estratti conto annuali e relativi premi ricorrenti: € 5
- per i premi integrativi e premi di reintegro: € 2,50
- per i premi da trasferimento: € 5
- per le appendici: € 10

Le spese di emissione vengono detratte dal premio versato per ottenere il premio netto da convenire in capitale costitutivo della rendita.

- c2) Spese di liquidazione

- per riscatto totale: € 100
- per riscatto parziale: € 25
- per trasferimento ad altre forme previdenziali: € 50
- per pagamento della rendita: € 5

Le spese di liquidazione vengono trattate dall'importo di ciascuna liquidazione.

11) Modalità di scioglimento del contratto

Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso o per il verificarsi delle cause previste dal D.Lgs.124/93, di seguito precisate:

- trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- richiesta, da parte dell'Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che l'Assicurato stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
- richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della polizza in caso di decesso dell'assicurato..

12) Regime fiscale applicabile al contratto

- a) Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Inoltre i premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore dell'Assicurato sono deducibili, insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D.Lgs.124/93, dal reddito complessivo a fini IRPEF dell'Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. La deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a € 5164,57; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a detta forma pensionistica.

Se l'Assicurato è un "vecchio iscritto" (iscritto alla data del 28/4/93 ad una forma pensionistica complementare istituita prima del 15/11/92):

- non si applica il suddetto limite del TFR;
- per i versamenti effettuati fino al 31/12/2005, il limite assoluto di 5.164,57 Euro è aumentato fino a concorrenza dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari nell'anno 1999, riferibili ad una annualità di contributi.

Se l'Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

- b) Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

- e) Regime fiscale delle somme corrisposte

- Prestazioni erogate in forma di rendita
Le prestazioni erogate in forma di rendita, per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con applicazione da parte della Società della ritenuta di acconto di cui all'art. 24 del DPR 600/73; per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

- Prestazioni erogate in forma di capitale
- Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest'ultima disposizione si applica anche quando i due terzi dell'importo complessivamente maturato darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge. Il capitale corrisposto a seguito del decesso dell'Assicurato è esente dall'imposta sulle successioni.

- Le prestazioni erogate in forma di capitale per riscatto totale conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione, ad eccezione di quelle corrisposte a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti.

- Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal dlgs. 124/93, è esente da ogni onere fiscale.

13) Comunicazioni dell'Assicurato

L'Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno

successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchio iscritto) è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 10, comma 1 (cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione) del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dalle condizioni contrattuali, attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla legge.

14) Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Sezione Reclami, con sede in Roma 00187, Via del Quirinale n. 21, quale organo a ciò preposto.

15) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

16) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

1) Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualun-

que modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto A)

2) Informazioni relative al contratto


La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione applicabile.

Nel corso della durata contrattuale la Società produrrà altresì, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza, un'informativa sulla posi-

zione individuale maturata, tramite l'invio di un estratto conto contenente :

- il dettaglio dei premi versati nell'ultimo anno e riepilogo dei premi versati negli anni precedenti;
- le prestazioni rivalutate in termini di capitale costitutivo della rendita
- valore di riscatto;
- valore della riserva matematica utilizzabile per i casi di anticipazione della data di scadenza
- imposta sostitutiva dell'anno o rendimento assoggettato ad imposta

La Società, su richiesta del Contraente, fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento ogni altra informazione relativa al contratto.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.

Il *contratto* si considera concluso nel momento in cui il *Contraente* ha notizia per iscritto dell'accettazione della sua proposta da parte della *Società*. La notizia dell'accettazione avviene, in genere, con la consegna della *polizza*. Il *contratto* entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- a) la *polizza* sia stata sottoscritta dal *Contraente* e dall'*Assicurato*;
- b) la *Società* abbia rilasciato al *Contraente* la *polizza* o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la *polizza* preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto, sempreché sia stato pagato il premio.

Art. 2 Prestazioni assicurate

A fronte del pagamento di una successione di premi come definiti nell'ari 10, la *Società* si impegna a corrispondere:

- a) in caso di vita dell'*Assicurato* alla data di scadenza di cui al successivo art. 3, una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile.

L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal *Decreto*, o sotto forma di rendita reversibile, o di rendita certa secondo quanto previsto all'ari. 7

- b) in caso di morte dell'*Assicurato* prima della data di scadenza, la *Società* liquiderà agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale pari alla somma dei premi netti corrisposti.

Art. 3 Fasi del contratto - Data di scadenza

Il *contrattosi* articola in due periodi:

- periodo di accumulo: è il periodo durante il quale vengono versati i premi e viene accumulato il *capitale costitutivo della rendita*;
- periodo di erogazione: è il periodo

durante il quale viene erogata la prestazione pensionistica.

La data di scadenza rappresenta il termine del periodo di accumulo e l'inizio del periodo di erogazione.

La data di scadenza viene, alla sottoscrizione della *polizza*, convenzionalmente posta all'anniversario della data di decorrenza del *contratto* immediatamente successiva alla data di compimento del 65° anno di età dell'*Assicurato*.

Nel caso in cui alla data di scadenza l'*Assicurato* non abbia maturato i requisiti previsti dal *Decreto* per l'accesso alle *prestazioni pensionistiche*, oppure in assenza di richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica, la data di scadenza verrà differita di anno in anno.

Nel caso in cui l'*Assicurato* maturi i suddetti requisiti prima della data di scadenza, l'*Assicurato* potrà richiedere di anticipare la stessa al primo anniversario di *polizza* successivo alla data o di maturazione dei suddetti requisiti.

Art. 4 Calcolo delle prestazioni assicurate in fase di accumulo

A fronte del pagamento di ciascun premio, viene determinato il corrispondente *capitale costitutivo della rendita* moltiplicando il *premio netto* per il tasso di conversione del premio di cui all'Allegato 1-A), in corrispondenza dell'età raggiunta dall'*Assicurato* alla data di versamento del premio.

La tariffa utilizzata è la TAR. 525 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile con garanzia per il caso di morte, a premi unici ricorrenti.

Per i premi versati in data diversa dall'anniversario della data di decorrenza, verrà utilizzato il coefficiente di conversione relativo all'età dell'ultimo anniversario di *polizza*, moltiplicato per il coefficiente dell'Allegato 1-B), in relazione ai mesi trascorsi da tale ultimo anniversario alla data di versamento. L'età raggiunta dall'*Assicurato* alla data di versamento del premio si ottiene sommando all'età dell'*Assicurato* indicata in *polizza*, il numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza.

La prestazione assicurata per il caso di premiorienza, a fronte del versamento di ciascun

premio, è pari all'importo del premio stesso. Ad ogni versamento di premio viene rilasciato al *Contraente* un certificato di assicurazione, progressivamente numerato, in cui viene indicato l'ammontare del *capitale costitutivo della rendita* corrispondente al versamento effettuato. Il primo certificato è costituito dalla *polizza*.

Il *capitale costitutivo della rendita* si rivaluta annualmente secondo quanto previsto all'art. 13. Non è soggetta a rivalutazione la prestazione per il caso di premorienza.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della *polizza* sarà rilasciata al *Contraente* un estratto conto ove saranno riepilogati i premi versati e i *capitali costitutivi della rendita* relativi agli stessi versamenti, comprensivi delle rivalutazioni accreditate. Nello stesso documento sarà indicato anche l'importo del *capitale maturato*, corrispondente alla *riserva matematica* rivalutata accumulata sul *contratto* alla stessa ricorrenza anniversaria.

Ari. 5 Calcolo della prestazione pensionistica in fase di erogazione

La rendita vitalizia annua liquidabile alla data di scadenza, si ottiene convertendo in rendita l'ammontare complessivo dei *capitali costitutivi della rendita* accreditati con i premi versati, comprensivi di tutte le rivalutazioni maturate alla data di scadenza, al netto della quota eventualmente liquidata sotto forma di capitale. La conversione avverrà applicando il coefficiente di cui all'Allegato 2 relativo all'età raggiunta dall'*Assicurato* alla data di scadenza. La rendita viene erogata, al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge, in rate semestrali, salvo diverso frazionamento richiesto dall'*Assicurato*, ma sempre in via posticipata. Pertanto la prima rata di rendita sarà erogata al termine del periodo di frazionamento prescelto e l'erogazione della rendita terminerà con la scadenza di rata precedente la morte dell'*Assicurato*.

La rendita non può essere riscattata durante il periodo di erogazione.

Alt. 6 Accesso alla prestazione pensionistica. Anticipazione e differimento della data di scadenza

L'*Assicurato* in possesso dei requisiti previsti dal *Decreto*, può chiedere la corresponsione della prestazione pensionistica assicurata. La prestazione pensionistica sarà erogata alla data di scadenza indicata in *polizza*.

Se la data di scadenza indicata in *polizza* è successiva alla data di maturazione del diritto di almeno un anno, la data di scadenza può essere anticipata, su richiesta dell'*Assicurato*, all'anniversario di *polizza* immediatamente successivo alla data di richiesta.

A seguito dell'anticipazione, il *capitale costitutivo della rendita* riferito alla nuova data di scadenza sarà pari al *capitale maturato* sul *contratto* all'anniversario di *polizza* precedente la richiesta, maggiorata dell'importo dei premi eventualmente versati nell'ultimo anno.

L'eventuale insussistenza dei diritti alla data di scadenza indicata in *polizza*, così come la mancata richiesta di liquidazione entro sei mesi dalla scadenza, determina il differimento automatico della data di scadenza all'anno successivo, di anno in anno per un ulteriore anno.

In tal caso il *capitale costitutivo della rendita* alla nuova scadenza, si otterrà applicando al capitale assicurato alla scadenza precedente, il coefficiente di cui all'Allegato 1-C) relativo all'età raggiunta alla scadenza precedente, e sommando l'importo dei premi netti corrisposti nell'ultimo anno.

Tale operazione potrà essere esercitata dall'*Assicurato* anche dopo la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, limitatamente a un periodo massimo di cinque anni.

Art. 7 Opzioni

Alla scadenza verrà liquidata una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita naturali durante dell'*Assicurato*: All'*Assicurato* è data facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione della rendita di cui sopra, una delle seguenti modalità di liquidazione della prestazione pensionistica assicurata alla data di scadenza:

a) Capitale in contanti

La liquidazione potrà avvenire nei limiti e alle condizioni previsti dal *Decreto*

b) Rendita vitalizia reversibile

Il *capitale costitutivo della rendita* potrà essere convertito in una rendita vitalizia rivalutabile reversibile in misura totale o parziale a favore di altra testa designata prima dell'inizio dell'erogazione della rendita.

L'opzione dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima della data di scadenza. La *Società* comunicherà l'importo della rendita vitalizia rivalutabile reversibile che sarà calcolata in base all'età, al sesso della persona reversionaria non-

che alla misura della reversibilità della rendita.

e) Rendita certa e poi vitalizia

Il *capitale costitutivo della rendita* potrà essere convertito in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Art. 8 Riscatto

Prima della data di scadenza, ed esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal *Decreto*, il *contratto* è riscattabile.

Il valore di *riscatto* si ottiene scontando il *capitale costitutivo della rendita*, quale risulta rivalutato alla data di richiesta, per il periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data di scadenza. L'operazione di sconto sarà effettuato a un tasso annuo di interesse composto pari al tasso di rendimento minimo (tasso *tecnico*) indicato nell'Allegato 1-A), maggiorato di 0,5 punti.

Se dalla data di decorrenza alla data di richiesta del *riscatto* sono intervenute variazioni nel *tasso tecnico*, l'operazione di sconto va effettuata con riferimento ai capitali costitutivi relativi a ciascun *tasso tecnico*.

Il valore di *riscatto* non potrà essere inferiore alla somma dei premi netti corrisposti, al netto dei caricamenti tariffari indicati nell'Allegato 3-A).

L'operazione di *riscatto* totale risolve il *contratto* e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.

Il *riscatto* potrà essere, nei casi previsti dal *Decreto*, anche parziale; il relativo importo sarà determinato con gli stessi criteri e le stesse modalità di cui sopra, e la *polizza* rimarrà in vigore per i valori contrattuali residui che la *Società* indicherà nell'atto di liquidazione.

Art. 9 Trasferimento verso altre forme previdenziali

Il *Contraente* ha facoltà di trasferire la posizione individuale dell'*Assicurato* ad altra forma previdenziale prevista dal *Decreto*, alla quale lo stesso *Assicurato* abbia facoltà di accesso. La richiesta può essere effettuata prima della data di scadenza indicata in *polizza* ma non prima che siano decorsi almeno tre anni dalla conclusione del *contratto*.

Tale limite temporale non sussiste se il trasferimento avviene verso altra forma previdenziale cui *Assicurato* acceda in relazione ad una nuova attività lavorativa.

In tal caso la *Società* provvede, entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta, completa della documentazione necessaria, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di *riscatto* totale

calcolato con riferimento alla data di richiesta secondo i criteri di cui al precedente art. 8.

Art. 10 Premi

Il *contratto* prevede il versamento di una successione di premi così distinti:

- **Premi ricorrenti**, corrispondenti a quelli programmati alla stipula della *polizza* da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del *contratto*,
- **Premi integrativi**, corrispondenti a quelli versati dal *Contraente* dopo il pagamento del premio ricorrente e ai premi ricorrenti aventi scadenza diversa dall'anniversario.
- **Premi da trasferimento**, corrispondenti alle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali.
- **Premi da reintegro**, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione.

Il *Contraente* potrà in qualsiasi momento variare l'importo del premio ricorrente, con il minimo di € 1.000, sospendere e riprendere il versamento,

Il premio integrativo non potrà comunque essere inferiore a € 150.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, restano acquisiti i *capitali costitutivi della rendita* assicurati alla data di sospensione del pagamento dei premi, sulle quali saranno accreditate le rivalutazioni che matureranno nei successivi anniversari di *polizza*. Se il versamento avverrà oltre il termine di 15 giorni rispetto all'anniversario di *polizza* cui il versamento si riferisce, sull'importo del premio saranno calcolati gli *interessi tecnici* per il periodo di ritardo, che saranno corrisposti dal *Contraente* in occasione di successivi versamenti o trattenuti dalla *Società* in occasione di eventuali liquidazioni di prestazioni assicurative. Il pagamento dei premi dovrà avvenire presso l'Agenzia cui è affidata la *polizza*.

A seguito del pagamento del premio viene rilasciata quietanza e successivamente un certificato di assicurazione.

Art. 11 Trasferimento da altre forme previdenziali

Sul *contratto* possono confluire le attività maturate presso altre forme di previdenza complementare, regolamentate dal *Decreto*; a dette attività saranno applicate le presenti Condizioni di assicurazione.

Le disponibilità derivanti dal trasferimento daranno luogo a un *capitale costitutivo della rendita* ottenuto moltiplicando le disponibilità stesse, al netto delle imposte e delle spese di emissione di cui all'Allegato 3-D), per il tasso di

conversione del premio di cui all'Allegato 1 -A), moltiplicato per il coefficiente fisso pari a 1,015. Ai fini delle presenti condizioni, le attività derivanti dal trasferimento saranno assimilate ai premi versati.

Art. 12 Reintegro della posizione assicurativa

Il *Contraente* che abbia proceduto a un *riscatto* parziale potrà reintegrare la propria posizione assicurativa con il versamento di un premio non superiore all'ammontare dell'importo del *riscatto* parziale al lordo delle ritenute di imposta. In tal caso si determinerà il capitale costitutivo corrispondente all'importo versato secondo i criteri previsti al precedente art. 4.

Art. 13 Rivalutazione della prestazione pensionistica

Le prestazioni assicurate, ad eccezione delle prestazioni per il caso di premorienza, vengono rivalutate, ad ogni anniversario della data di decorrenza della *polizza*, in base alla Clausola di rivalutazione riportata a pag. 19.

A tal fine la *Società* gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo richiamato in *polizza* e riportato a pag.20, attività di importo non inferiore alle relative *riserve matematiche*.

Art. 14 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti dovuti dalla *Società* deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, attraverso l'Agenzia cui la *polizza* è assegnata, accompagnata dalla documentazione indicata nel modulo di richiesta di liquidazione per la specifica causale, salvo il diritto della *Società* di richiedere ulteriore documentazione necessaria in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salvo quanto espressamente previsto all'art. 9 per il caso di trasferimento ad altre forme previdenziali, la *Società* mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, dietro consegna dell'originale della *polizza* e di eventuali appendici.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della *Società*. Per i pagamenti è prevista l'applicazione delle spese riportate nell'Allegato 3-E).

Art. 15 Commissioni e spese

Sui premi versati, e sulle liquidazioni effettuate, saranno applicate le commissioni e le spese nella misura indicata nell'Allegato 3.

Art. 16 Diritto di recesso

Il *Contraente* può recedere dal *contratto* entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il *contratto* è concluso, dandone comunicazione alla *Società* con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del *contratto*, indirizzata a:
Sara Vita SpA - Via Po, 20 - 00198 Roma.

Il *contratto* è concluso nel giorno in cui il *Contraente* ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della *Società*.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui la *polizza* è stata sottoscritta dal *Contraente*.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal *contratto* a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la *Società* rimborsa al *Contraente* il premio da questi corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del *contratto* quali individuate e indicate in *polizza* alla voce accessori.

Art.17 Revisione del contenuto degli allegati

La *Società* potrà modificare il contenuto degli allegati.

In particolare i tassi di conversione del premio in capitale e i coefficienti di conversione del capitale in rendita riportati rispettivamente negli Allegati 1-A) e 2 potranno essere variati a seguito della variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un *contratto* di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento n. 1036/98 dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ovvero a seguito di significative variazioni intervenute nella probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte dall'ISTAT o da altro organismo pubblico, previa trasmissione all'ISVAP di una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, in cui vengono descritti i motivi e le modalità della revisione.

Non potranno essere effettuate modifiche nei primi tre anni di assicurazione né nel corso del periodo di erogazione della rendita.

Negli ultimi tre anni di assicurazione non potranno essere modificati i coefficienti di conversione del capitale costitutivo in rendita di cui all'Allegato 2.

Le modifiche relative ai coefficienti di conversione del premio in capitale di cui all'Allegato 1-A), varranno solo per i premi versati successivamente alla comunicazione.

La comunicazione delle modifiche avverrà per iscritto, e l'efficacia delle stesse modifiche avrà luogo al primo anniversario successivo alla data di comunicazione e purché a tale data siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione.

Qualora le modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, il Contraente avrà la possibilità, con comunicazione scritta da far pervenire alla Società entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, di sospendere il versamento dei premi. Il Contraente potrà altresì chiedere il trasferimento, senza alcuna

spesa, della propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto.

Art. 18 Foro Competente

Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente o del Beneficiario avente diritto alla prestazione..

Art. 19 Tasso ufficiale di conversione Euro/Lire

Il contratto è denominato in euro sin dall'origine, quindi, l'introduzione definitiva della moneta unica non comporterà alcuna modifica ai termini contrattuali.

E' data facoltà al Contraente di effettuare, nel periodo di transizione alla moneta unica, il pagamento dei premi sia in euro che in lire italiane.

A tal fine il tasso ufficiale di conversione irrevocabile tra la lira e l'euro è pari a 1 Euro =1936,27 Lire.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE - REGOLAMENTO FONDI SPECIALI

Sez. I CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da retrocedere agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione fissata al 90%, purché residui a favore della Società un rendimento di almeno 1,2 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento retrocesso il (asso tecnico e scontando per un anno il valore così ottenuto a un tasso pari al tasso tecnico.

B) Rivalutazione delle prestazioni assicurate

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la prestazione maturata all'anniversario precedente sotto forma di capitale costitutivo della rendita o sotto forma di rendita vitalizia, viene aumentata nella misura della rivalutazione determinata in base ai criteri di cui al punto A).

I capitali costitutivi maturati con il versamento nell'ultimo anno dei premi integrativi, premi di reintegro o di disponibi-

lità trasferite da altre forme previdenziali e dei premi ricorrenti versati in ritardo rispetto all'anniversario, saranno rivalutati secondo la misura di rivalutazione di cui al punto A), ridotta in base al numero di mesi interamente trascorsi dalla data del versamento alla data anniversaria successiva.

Nel caso in cui la misura di rivalutazione risulti negativa, la prestazione assicurata all'anniversario precedente rimane inalterata, salvo per l'applicazione dell'imposta di cui di seguito.

Durante il periodo di accumulo, sui rendimenti accreditati sulla polizza, viene prelevata l'imposta sostitutiva prevista dal Decreto. A tal fine, dapprima si determina l'imposta applicando l'aliquota di legge al saldo tra la riserva matematica all'anniversario diminuita dei premi versati nell'anno, e la riserva matematica all'anniversario precedente. L'importo così ottenuto, se positivo, va detratto dalla riserva matematica all'anniversario, ottenendo la riserva matematica netta. Il capitale rivalutato va ridotto nella proporzione in cui la riserva matematica netta sta alla riserva matematica all'anniversario. Nel caso in cui l'imposta risulti negativa, l'applicazione dell'imposta verrà rinviata all'anniversario successivo o alla data di liquidazione se precedente.

Sez. II REGOLAMENTO FONDI SPECIALI

REGOLAMENTO FONDO PIÙ

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAU-SOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIÙ.

La gestione di FONDO PIÙ è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione di FONDO PIÙ è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n° 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ, il rendimento di FONDO PIÙ, relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.

Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

REGOLAMENTO FONDO SOCI

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO SOCI.

La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n° 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO SOCI, il rendimento relativo al periodo di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo e il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo.

Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della

consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO SOCI.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Per *risultato finanziario* si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società.

Per *risultato tecnico* di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:

- a) La differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa.
- b) La differenza tra l'ammontare dei carichi relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto

dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.

Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 - 31/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

ALLEGATO 1 alle Condizioni di Assicurazione

A) Tassi di conversione del premio in capitale costitutivo della rendita (Tar. 525)

Capitale costitutivo della rendita corrispondente a 1.000 di premio netto

| Età al versamento del premio | Capitale (1) costitutivo della rendita | Età al versamento del premio | Capitale (1) costitutivo della rendita | Età al versamento del premio | Capitale (1) costitutivo della rendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3.168,51 | 34 | 2.067,67 | 50 | 1.369,58 |
| 19 | 3.085,55 | 35 | 2.012,93 | 51 | 1.335,10 |
| 20 | 3.004,64 | 36 | 1.961,72 | 52 | 1.301,64 |
| 21 | 2.925,79 | 37 | 1.911,75 | 53 | 1.269,20 |
| 22 | 2.849,00 | 38 | 1.863,00 | 54 | 1.237,78 |
| 23 | 2.774,20 | 39 | 1.815,48 | 55 | 1.208,69 |
| 24 | 2.701,23 | 40 | 1.769,12 | 56 | 1.179,18 |
| 25 | 2.630,18 | 41 | 1.723,96 | 57 | 1.150,68 |
| 26 | 2.560,99 | 42 | 1.679,93 | 58 | 1.123,23 |
| 27 | 2.493,51 | 43 | 1.637,07 | 59 | 1.096,82 |
| 28 | 2.427,78 | 44 | 1.595,28 | 60 | 1.072,04 |
| 29 | 2.363,73 | 45 | 1.554,62 | 61 | 1.048,30 |
| 30 | 2.301,42 | 46 | 1.515,04 | 62 | 1.025,23 |
| 31 | 2.240,63 | 47 | 1.476,53 | 63 | 1.002,86 |
| 32 | 2.181,48 | 48 | 1.439,12 | 64 | 981,21 |
| 33 | 2.123,83 | 49 | 1.402,76 | | |

I coefficienti comprendono un tasso di interesse minimo garantito (tasso tecnico) del 2,50%

1) Al netto delle rivalutazioni che saranno annualmente accreditate fino alla scadenza della polizza

B) Coefficienti correttivi da utilizzare per i premi versati in data diversa dall'anniversario di polizza

| Mesi | Coefficiente | Mesi | Coefficiente | Mesi | Coefficiente | Mesi | Coefficiente |
|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 1 | 0,998 | 4 | 0,992 | 7 | 0,986 | 10 | 0,980 |
| 2 | 0,996 | 5 | 0,990 | 8 | 0,984 | 11 | 0,978 |
| 3 | 0,994 | 6 | 0,988 | 9 | 0,982 | | |

C) Coefficienti di differimento del capitale costitutivo della rendita maturata

Nuovi capitali costitutivi della rendita determinati da 1.000 di capitale costitutivo maturato

| Età | Capitale |
|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 65 | 1023,59 | 66 | 1023,59 | 67 | 1023,58 | 68 | 1023,58 | 69 | 1023,57 | 70 | 1023,56 |

ALLEGATO 2 alle Condizioni di Assicurazione

Coefficienti di conversione del capitale costitutivo in rendita vitalizia

Rendita annua pagabile in rate semestrali posticipate per 1000 di capitale

| Età alla data di scadenza | MASCHI | | | | FEMMINE | | | | Età alla data di scadenza |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|------------------|------------------|----------|---------------------------|
| | Anno (li nascita | | | | | | | | |
| | fino al 1941 | dal 1942 al 1951 | dal 1952 al 1965 | dal 1966 | fino al 1943 | dal 1944 al 1950 | dal 1951 al 1964 | dal 1965 | |
| 55 | 50,8171 | 49,6608 | 48,5729 | 47,5504 | 45,2476 | 44,3876 | 43,5786 | 42,8164 | 55 |
| 56 | 52,0473 | 50,8171 | 49,6608 | 48,5729 | 46,1634 | 45,2476 | 44,3876 | 43,5786 | 56 |
| 57 | 53,3582 | 52,0473 | 50,8171 | 49,6608 | 47,1401 | 46,1634 | 45,2476 | 44,3876 | 57 |
| 58 | 54,7595 | 53,3582 | 52,0473 | 50,8171 | 48,1828 | 47,1401 | 46,1634 | 45,2476 | 58 |
| 59 | 56,2644 | 54,7595 | 53,3582 | 52,0473 | 49,2983 | 48,1828 | 47,1401 | 46,1634 | 59 |
| 60 | 57,8796 | 56,2644 | 54,7595 | 53,3582 | 50,4929 | 49,2983 | 48,1828 | 47,1401 | 60 |
| 61 | 59,6142 | 57,8796 | 56,2644 | 54,7595 | 51,7741 | 50,4929 | 49,2983 | 48,1828 | 61 |
| 62 | 61,4801 | 59,6142 | 57,8796 | 56,2644 | 53,1509 | 51,7741 | 50,4929 | 49,2983 | 62 |
| 63 | 63,4902 | 61,4801 | 59,6142 | 57,8796 | 54,6333 | 53,1509 | 51,7741 | 50,4929 | 63 |
| 64 | 65,6590 | 63,4902 | 61,4801 | 59,6142 | 56,2320 | 54,6333 | 53,1509 | 51,7741 | 64 |
| 65 | 68,0024 | 65,6590 | 63,4902 | 61,4801 | 57,9606 | 56,2320 | 54,6333 | 53,1509 | 65 |
| 66 | 70,5391 | 68,0024 | 65,6590 | 63,4902 | 59,8329 | 57,9606 | 56,2320 | 54,6333 | 66 |
| 67 | 73,2901 | 70,5391 | 68,0024 | 65,6590 | 61,8675 | 59,8329 | 57,9606 | 56,2320 | 67 |
| 68 | 76,2764 | 73,2901 | 70,5391 | 68,0024 | 64,0841 | 61,8675 | 59,8329 | 57,9606 | 68 |
| 69 | 79,5214 | 76,2764 | 73,2901 | 70,5391 | 66,5055 | 64,0841 | 61,8675 | 59,8329 | 69 |
| 70 | 83,0521 | 79,5214 | 76,2764 | 73,2901 | 69,1567 | 66,5055 | 64,0841 | 61,8675 | 70 |

[coefficienti comprendono un tasso di interesse minimo garantito (tasso tecnico) del 2,50%

ALLEGATO 3 alle Condizioni di Assicurazione

A) Caricamenti della TARIFFA 525

| Durata residua | Caricamento | | Durata residua | Caricamento | | Durata residua | Caricamento | |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------|-------------------|----------------------|-------|
| | su singolo premio | medio | | su singolo premio | medio | | su singolo premio | medio |
| 1 | 3,27% | 3,27% | 17 | 7,05% | 5,30% | 33 | 9,18% | 6,77% |
| 2 | 3,55% | 3,41% | 18 | 7,22% | 5,41% | 34 | 9,23% | 6,84% |
| 3 | 3,83% | 3,55% | 19 | 7,38% | 5,51% | 35 | 9,28% | 6,91% |
| 4 | 4,13% | 3,70% | 20 | 7,54% | 5,61% | 36 | 9,33% | 6,98% |
| 5 | 4,44% | 3,84% | 21 | 7,70% | 5,71% | 37 | 9,37% | 7,04% |
| 6 | 4,73% | 3,99% | 22 | 7,85% | 5,81% | 38 | 9,41% | 7,10% |
| 7 | 4,96% | 4,13% | 23 | 8,00% | 5,90% | 39 | 9,46% | 7,16% |
| 8 | 5,17% | 4,26% | 24 | 8,16% | 6,00% | 40 | 9,50% | 7,22% |
| 9 | 5,38% | 4,38% | 25 | 8,30% | 6,09% | 41 | 9,54% | 7,28% |
| 10 | 5,57% | 4,50% | 26 | 8,45% | 6,18% | 42 | 9,58% | 7,33% |
| 11 | 5,86% | 4,63% | 27 | 8,60% | 6,27% | 43 | 9,62% | 7,39% |
| 12 | 6,05% | 4,75% | 28 | 8,74% | 6,36% | 44 | 9,66% | 7,44% |
| 13 | 6,23% | 4,86% | 29 | 8,88% | 6,44% | 45 | 9,70% | 7,49% |
| 14 | 6,40% | 4,97% | 30 | 9,02% | 6,53% | 46 | 9,73% | 7,54% |
| 15 | 6,58% | 5,08% | 31 | 9,08% | 6,61% | 47 | 9,77% | 7,58% |
| 16 | 6,88% | 5,19% | 32 | 9,13% | 6,69% | | | |

B) Caricamento su ciascuna rata di rendita: ,25% della rata stessa.

C) Commissioni di gestione: pari alla differenza tra il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento del Fondo Speciale e il rendimento retrocesso come definito nella Clausola di Rivalutazione.

D) Spese d'emissione:

- per l'emissione della polizza: € 10
- per remissione degli estratti conto annuali e relativi premi ricorrenti: € 5
- per i premi integrativi e premi di reintegro: € 2,50
- per i premi da trasferimento: € 5

E) Spese di liquidazione:

- per riscatto totale: € 100
- per riscatto parziale: € 25
- per trasferimento ad altre forme previdenziali: € 50
- per pagamento della rendita: € 5

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- e) è svolto dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da Società di servizi, in qualità di incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- e) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta

l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

- b) nel caso in cui al punto 3, lett. e), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; Società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di Servizi informativi o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo (CIRT - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischii Tarati - Via dei Giuochi Istrinici 40 - Roma); ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interes-

se, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è: Sara Vita spa - Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia - Via Po, 20 - Tei. 06/8475.1

AREE AZIENDALI RESPONSABILI TRATTAMENTO DEI DATI

AREA INDUSTRIALE ASSICURATIVA
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI
Responsabile del trattamento:
Dr. Giovanni Marianacci - 06/5815315

AREA COMMERCIALE - DISTRIBUZIONE
- MARKETING
Responsabile del trattamento:
SARA assicurazioni spa - 06/84751

AREA PERSONALE
Responsabili del trattamento:
SARA assicurazioni spa - 06/84751

AREA INFORMATICA
Responsabili del trattamento:
Per la gestione dei dati dell'area
industriale-assicurativa:
REALE MUTUA ASS.NI - 011/431111
Per la gestione degli altri dati:
Dr. Giovanni Marianacci - 06/5815315

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

N.B.: Per una più sollecita definizione della liquidazione si consiglia di inviare il modulo completo di tutti dati anegando tutti la documentazione prevista per fi caso spec

POLIZZA N. Contraente Agenzia di

RISCATTO TOTALE
Per cessazione attività lavorativa

DECESSO DELL'ASSICURATO
(Beneficiari caso morte)

TRASFERIMENTO
ad altra forma pensionistica

RISCATTO PARZIALE/
ANTICIPAZIONE €

PRESTAZIONE PENSIONISTICA
a scadenza % capitale.....

Ultimo premio pagato il.....

DATI DEI RICHIEDENTI

1) Cognome e Nome..... Data di nascita

C.F..... Indirizzo.....

2) Cognome e Nome..... Data di nascita

C.F..... Indirizzo.....

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA (barrare con X la casella relativa alla documentazione allegata)

In tutti i casi:

originali di polizza e appendici

● COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON DEDUZIONE DEI PREMI CORRISPOSTI

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18/02/2000 n. 47, il sottoscritto dichiara che in sede di dichiarazione dei redditi non dedurrà l'importo pari a..... per premi versati nel corrente anno e non ha dedotto/non dedurrà l'importo pari a..... per premi corrisposti nel precedente anno.

Firma.....

In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa

documentazione idonea a comprovare la cessazione dell'attività lavorativa

In caso di riscatto parziale/anticipazione

• documentazione idonea ad attestare la tipologia di spesa per la quale viene richiesta l'anticipazione

eventuale documentazione idonea ad attestare l'anzianità d'iscrizione maturata presso la forma pensionistica di provenienza

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica

eventuale documentazione idonea ad attestare il diritto ad accedere ad altra forma a seguito della nuova attività lavorativa

estremi identificativi relativi alla forma pensionistica cui si chiede il trasferimento

In caso di decesso

1 certificato di morte dell'Assicurato

copia del testamento (ovvero atto notorio attestamene la mancanza)

atto notorio circa gli eredi legittimi

Decreto del Giudice tutelare sulla riscossione del capitale (se tra i beneficiari vi sono minorenni)

In caso di liquidazione della prestazione pensionistica

documentazione idonea ad attestare il regime obbligatorio di appartenenza

solo per la pensione di anzianità, documentazione idonea ad attestare la cessazione dell'attività lavorativa

eventuale documentazione idonea ad attestare l'iscrizione alla data del 28/04/93 a una forma pensionistica complementare istituita entro il 15/11/92 senza che, da allora sia stato esercitato il riscatto a seguito di cessazione dei requisiti di partecipazione (documentazione non necessaria se l'Assicurato aveva trasferito la propria posizione previdenziale dal Fondo di origine)

FIRMA DEI RICHIEDENTI

Data

RISERVATO ALL'AGENZIA

Si dichiara che le firme sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche.

L'ultimo premio pagato è stato registrato su Diario Cassa n°..... del.....

L'Agente.....

AGENZIA DI.....

POLIZZA N°.....CONTRAENTE

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON DEDUZIONE DEI PREMI CORRISPOSTI

Far pervenire entro il 30 settembre dell'anno successivo al versamento

Con riferimento a quanto previsto dall'ari. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18/2/2000 n. 47, il sottoscritto dichiara che in sede di dichiarazione dei redditi i premi non dedotti nell'anno ammontano a €.....

Firma.....

RICHIESTE VARIAZIONI CONTRATTUALI

(con emissione di appendice da parte della Società)

1 (CAMBIO CONTRAENZA

NUOVO CONTRAENTE:

Cognome e nome.....Luogo e data di nascita.....

Indirizzo.....

Codice Fiscale.....Professione

Documento identificativo: N.....rilasciato da.....il.....

Tipo Q Carta d'identità • Passaporto Q patente Q altri Q porto d'armi Q tess. Pubb. Amm.

Firma del nuovo contraente.....

2) RETTIFICA NOMINATIVO

dell'Assicurato:.....

del Contraente:.....(Cod. Fise.....)

COMUNICAZIONE E RETTIFICHE

(senza emissione di appendice)

1) VARIAZIONE INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

Nuovo indirizzo:.....

2) TRASFERIMENTO DELLA POLIZZA

Si chiede che la gestione della polizza venga affidata all'Agenzia di.....

con effetto dalla rata del premio di.....

Data

Il Contraente.....

RISERVATO ALL'AGENZIA

Si dichiara che le firme sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche



L'Agente.....

"PROPOSTA-

NOTE PER LA COMPILAZIONE

o **Zona/Prod.:** indicare il numero che contraddistingue il produttore della poiazza

o **stCiv.:** indicare uno dei seguenti codici — 1 se celibe/hubile; 2 se coniugato; 3 se vedovo; 4 se divorziato

o **Codici professione/settore attività:** indicare il codice in base alle seguenti tabelle

- CODICI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

| PROFESSIONE | | SETTORE ATTIVITÀ' | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
| 01 | operaio | 01 | agricoltura |
| 02 | impiegato | 02 | ind. primaria |
| 03 | dirigente | 03 | ind. metallurgica |
| 04 | agricoltore | 04 | ind. meccanica |
| 05 | dettagliante | 05 | elettrica (mecc. fine) |
| 06 | commerciante | 06 | ind. alimentare |
| 07 | artigiano | 07 | ind. tessile |
| 08 | industriale | 08 | ind. abbigliamento |
| 09 | prof. legate | 09 | ind. legno |
| 10 | prof. commerciale | 10 | ind. carta |
| 11 | prof. sanitario | 11 | ind. gomma |
| 12 | prof. edile | 12 | ind. chimica |
| 13 | casalinga | 13 | manif. leggere |
| 14 | pensionato | 14 | costruzioni edili |
| 15 | altre attività | 15 | comm. ingrosso |
| 16 | aziende | 16 | trasporti |
| 17 | varie | 17 | banche e servizi |
| | | 18 | varie |
| | | 19 | pubbl. amm.ne |

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA FORMA INDIVIDUALE DI PREVIDENZA

FONDO SPECIALE

FONDO PIÙ

FONDO SOCI

N.B. In mancanza dei dati della Tessera ACI la polizza sarà abbinata a **FONDO PIÙ**

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| AGENZIA | SUBAGENZIA | Cod. Ag. | Zona/Prod codice | | |
| PROPONENTE (compilare in ogni caso) | Codice Fiscale | Sesso | St. Civ. | Professione (v. codici) | prof. seti. |
| | Cognome e Nome | | Data | Luogo di nascita | Prov. |
| | Via/Piazza N. | | Telefono | Cap Città | Prov. |
| Socio ACI | N° i <input type="checkbox"/> | | N° Tessera | Scadenza | codice |

ASSICURANDO

(compilare solo se diverso dal Proponente)

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Codice Fiscale | Sesso | St. Civ. | Professione | prof. seti. |
| Cognome e Nome | Data e luogo di nascita | | | Prov. |

DURATA fino al 65° anno di età **DECORRENZA**

PREMIO RICORRENTE **PERIODICITÀ A S T M**

BENEFICIARI

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| <i>In caso di vita</i> | <i>In caso di morte</i> |
| L'Assicurato stesso | Eredi legittimi dell'Assicurato |

Il Proponente dichiara di aver ricevuto le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Mod. V319/01) e di accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali ivi contenute; si impegna inoltre a produrre, entro la data di perfezionamento, il certificato di nascita dell'Assicurando.

Il Proponente e l'Assicurando dichiarano che i dati e le informazioni forniti con la presente proposta, sono veritieri ed esani; ne assumeranno la responsabilità anche se scritte da altri; riconoscono che essi sono elementi fondamentali e necessari per l'emissione del contratto e ne costituiscono parte integrante. Acconsentono inoltre che tali informazioni siano dalla Società stessa comunicate ad altri assicuratori o riassicuratori.

La presente proposta può essere revocata fino alla conclusione del contratto.
 Entro 30 gg. dalla stipula della polizza il Contraente può recedere dal contratto. In tal caso la Società ha il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto oltre alle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto individuate e indicate in polizza alla voce accessori.

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL PROPONENTE (legge 197/91)

| | numero | | rilasciato da | | | data rilascio | | | | | |
|---|------------------|---|---------------|---|---------|---------------|-------|---|--------------|---|-------------------|
| 1 | carta d'identità | 2 | passaporto | 3 | patente | 4 | altri | 5 | porto d'armi | 6 | tess. Pubbl. Amm. |

(Firma di chi ha acquisito i dati)

IL PROPONENTE

L'ASSICURANDO

IL PROPONENTE DICHIARA DI AVER PRESO ATTO DELU NOTA INFORMATIVA CONTENUTA NEL MOD. V319/01 E REDATTA SECONDO LE DISPOSIZIONI ISVAP. I sottoscritti Proponente e Assicurando, preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 contenuta nel Mod. V319/01 :
- acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'Estero dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) del punto 1) della scheda informativa.
.....acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento degli stessi dati per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso punto 1) della scheda.
Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

IL PROPONENTE

L'ASSICURANDO

, li

L'Agente

(per l'autenticità delle firme)

